



Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2017” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2016

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive

1.1. È approvato il modello di dichiarazione “Irap 2017” ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2016, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.

1.2. Il modello Irap 2017 è composto dal frontespizio e dai quadri IQ, IP, IC, IE, IK, IR e IS.

1.3 Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione

2.1. Nel modello “Irap 2017” gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello “Irap 2017” secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

3. Modalità di invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome

3.1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 settembre 2008, l’invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, avviene tramite l’Agenzia delle Entrate che vi provvede in modo contestuale alla corretta ricezione e secondo le modalità tecniche definite nel punto 3.2.

3.2 L’Agenzia trasmette le dichiarazioni Irap alle regioni e alle province autonome utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed Enti locali denominato “*Siatel v2.0 PuntoFisco*”, secondo le modalità tecniche definite nell’*Allegato 1* al presente provvedimento.

4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

4.1. Il modello di dichiarazione “Irap 2017” è reso disponibile in formato elettronico sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e può essere stampato nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell’*Allegato 2* al presente provvedimento.

4.2. Il modello può essere anche prelevato da altri siti *internet* a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nell’*Allegato 2* al presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 settembre 2008, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva il modello di dichiarazione "Irap 2017", con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2016.

Il presente provvedimento si rende necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini dell'Irap allo scopo di adeguarla alla vigente normativa.

Viene, altresì, disciplinata la reperibilità del modello, reso disponibile in formato elettronico sui siti internet dell'Amministrazione finanziaria, e ne viene autorizzata la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 settembre 2008: modalità e termini di presentazione della dichiarazione Irap;

Decreto legislativo del 6 maggio 2011 n. 68: disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147: disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese;

Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132: misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139: attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229: interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225: disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

Legge 11 dicembre 2016, n. 232: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 31 GENNAIO 2017

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi

Firmato digitalmente

NOTA TECNICA

1. Modalità di trasmissione della dichiarazione Irap 2017

1.1. L'Agenzia trasmette le dichiarazioni Irap alle regioni e alle province autonome in cui ha il domicilio fiscale il soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe Tributaria ed Enti locali denominato "*Siatel v2.0 PuntoFisco*".

Il contenuto e le caratteristiche tecniche della fornitura dei dati relativi alla dichiarazione Irap da trasmettere ai soggetti interessati sono riportati nelle relative specifiche tecniche che verranno pubblicate, previa approvazione, sia sul portale "*Siatel v2.0 PuntoFisco*" che sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Tali specifiche saranno rese disponibili entro 60 giorni dalla data del provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate approva le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Irap.

2. Tempistica della trasmissione della dichiarazione Irap

2.1. La trasmissione di cui al punto precedente è effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap.

3. Sicurezza dei dati

3.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati in oggetto è garantita dal sistema "*Siatel v2.0 PuntoFisco*". Il trasferimento avverrà su canale protetto rispondente ai requisiti di sicurezza.

3.2. L'accesso ai dati sarà consentito solo agli utenti delle regioni e delle province autonomie espressamente autorizzati con opportuna profilazione e verrà monitorato con gli strumenti in possesso dell'Agenzia delle Entrate.

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro dei modelli di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta utilizzata per i modelli deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sestimi di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore pantone orange 021 U.

È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.